



Comune  
di  
San Giovanni in Marignano

**REGOLAMENTO  
DELLA  
PARTECIPAZIONE  
POPOLARE**

Approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 66 del 09 agosto 2006

# INDICE

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Oggetto	Pag. 4
ART. 2	Titolari dei diritti di partecipazione	Pag. 4
ART. 3	Allegati: modifiche ed integrazioni	Pag. 4

## PARTE II – LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 4	Valorizzazione delle associazioni	Pag. 5
ART. 5	Consulte delle associazioni	Pag. 5

## PARTE III – ISTANZE – PETIZIONI - PROPOSTE

ART. 6	Istanze	Pag. 6
ART. 7	Petizioni	Pag. 6
ART. 8	Proposte di deliberazione	Pag. 7

## PARTE IV – CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART. 9	Iniziativa e ambito delle consultazioni popolari	Pag. 8
ART. 10	Risultato e comunicazione delle consultazioni popolari	Pag. 8
ART. 11	Forme di consultazione	Pag. 8
ART. 12	Assemblee	Pag. 8
ART. 13	Sondaggi	Pag. 9

## PARTE V – REFERENDUM

ART. 14	Referendum consultivo, propositivo, abrogativo	Pag. 10
ART. 15	Promotori del referendum	Pag. 10
ART. 16	Caratteristiche del quesito referendario	Pag. 11
ART. 17	Comitato promotore	Pag. 11
ART. 18	Commissione per il referendum	Pag. 11
ART. 19	Presentazione della proposta di referendum e verifica della regolarità	Pag. 12
ART. 20	Giudizio di ammissibilità	Pag. 12
ART. 21	Raccolta e autenticazione delle firme	Pag. 13
ART. 22	Accertamento dei requisiti	Pag. 13
ART. 23	Indizione del referendum	Pag. 13
ART. 24	Comitati di sostegno	Pag. 14
ART. 25	Oneri a carico del comune – Pubblicizzazione del referendum	Pag. 14
ART. 26	Attività e spazi di propaganda	Pag. 15
ART. 27	Certificati elettorali	Pag. 15
ART. 28	Numero e ubicazione dei seggi elettorali	Pag. 15
ART. 29	Composizione dei seggi elettorali	Pag. 15
ART. 30	Schede per la votazione	Pag. 16
ART. 31	Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici	Pag. 16
ART. 32	Insedimento dei seggi	Pag. 16
ART. 33	Operazioni di voto e spoglio delle schede	Pag. 16
ART. 34	Verifica dei risultati	Pag. 17

ART. 35	Proclamazione dei risultati	Pag. 17
ART. 36	Norma di rinvio	Pag. 18

## **PARTE VI – CONSIGLI DI FRAZIONE**

ART. 37	Rappresentanza	Pag. 19
ART. 38	Ambiti territoriali	Pag. 19
ART. 39	Composizione e durata	Pag. 19
ART. 40	Decadenza dei consiglieri di frazione	Pag. 20
ART. 41	Diritto attivo e passivo di designazione dei consiglieri	Pag. 20
ART. 42	Manifestazione della volontà di istituire il consiglio di frazione	Pag. 20
ART. 43	Avvio della procedura per la designazione dei consiglieri di frazione	Pag. 21
ART. 44	Designazione e nomina dei consiglieri di frazione	Pag. 21
ART. 45	Elezione del presidente	Pag. 21
ART. 46	Organizzazione dei lavori del consiglio di frazione	Pag. 22
ART. 47	Assemblea della popolazione	Pag. 23
ART. 48	Poteri del consiglio di frazione	Pag. 23
ART. 49	Potere consultivo	Pag. 23
ART. 50	Potere propositivo	Pag. 24

# **P A R T E I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione della popolazione in attuazione del Titolo V dello Statuto comunale.
2. In particolare sono disciplinate le seguenti forme di partecipazione:
  - a) Libere forme associative (articolo 44)
  - b) Istanze, petizioni, proposte (articolo 45)
  - c) Consultazione della popolazione (articolo 46)
  - d) Referendum (articolo 47)
  - e) Consigli di frazione (articolo 49)

### **ART. 2**

#### ***Titolari dei diritti di partecipazione***

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 43 dello statuto, sono titolari dei diritti di partecipazione, per tutte le forme di partecipazione ad esclusione del referendum:
  - a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune che hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
  - b) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi non residenti che nel comune esercitano e possono documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio, di età non inferiore ad anni sedici, che ne facciano richiesta.
2. La partecipazione all'istituto del referendum è disciplinata dalle disposizioni di legge per i referendum nazionali.
3. Ai cittadini, stranieri ed apolidi di età inferiore ad anni sedici sono riconosciuti i diritti di partecipazione al consiglio comunale dei ragazzi, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, al quale il presente regolamento rinvia.
4. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

### **ART. 3**

#### ***Allegati: modifiche ed integrazioni***

1. Eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati, di cui al presente regolamento, sono deliberate dalla giunta comunale.

# **P A R T E   I I**

## **LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

### **ART. 4**

#### ***Valorizzazione delle associazioni***

1. Il comune valorizza le libere forme associative attraverso il riconoscimento della loro funzione sociale e la facilitazione della comunicazione con l'amministrazione comunale.
2. L'eventuale concessione di benefici, come concorso attivo all'esercizio delle loro funzioni, è disciplinata da apposito regolamento.

### **ART. 5**

#### ***Consulte delle associazioni***

1. La "consulta delle associazioni" rappresenta lo strumento con il quale un gruppo di associazioni, omogeneo per rappresentanza di categorie o gruppi sociali, oppure per finalità ed attività realizzate, entra in relazione con il territorio e l'amministrazione comunale.
2. Il modello organizzativo della consulta mira ad esaltare gli obiettivi della partecipazione e della massima semplificazione possibile delle procedure formali. In questa ottica il modello si ispira ai seguenti principi:
  - a) la consulta è istituita dalla giunta comunale, su iniziativa della stessa giunta o per iniziativa di un gruppo omogeneo di associazioni;
  - b) le associazioni che vogliono far parte della consulta devono avere lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo associativo non in contrasto con i principi sanciti dalla costituzione;
  - c) la consulta è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni che vi aderiscono;
  - d) la consulta, un volta istituita dalla giunta comunale, può accogliere altre associazioni, purché rientranti nel criterio dell'omogeneità del gruppo e purché rispettino il principio di cui alla precedente lettera b);
  - e) la consulta, quando è composta da associazioni che rappresentano un'area omogenea, ma che operano in settori distinti, può articolarsi in "consulte tematiche" che godono di autonomia operativa per le attività rientranti nel settore di competenza;
  - f) l'organizzazione dei rapporti tra la consulta e l'amministrazione comunale è concordata tra le parti;
  - g) il responsabile dell'area competente è tenuto a tenere aggiornato il registro delle consulte e della composizione di ciascuna consulta.
3. Ogni consulta, nella sua composizione complessiva o nella articolazione delle consulte tematiche, può essere interpellata dall'amministrazione comunale per l'espressione di pareri.
4. Su iniziativa della giunta comunale o di gruppi e/o categorie particolari della popolazione, la "consulta delle associazioni" può assumere la caratteristica di consulta di gruppi sociali, che risultano non organizzati in associazioni formalizzate. In questo caso i criteri di cui al precedente comma 2 devono essere così interpretati:
  - a) il criterio di cui alla lettera b) non si applica;
  - b) per i criteri di cui alle lettere c), d) ed e), il riferimento alle "associazioni" va inteso ai "gruppi sociali"

# **P A R T E   I I I**

## **ISTANZE – PETIZIONI - PROPOSTE**

### **ART. 6** *Istanze*

1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale in determinate materie, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo specifico.
2. Le istanze vanno presentate al sindaco.
3. Le istanze sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che devono comunque essere identificati. Nel caso di più presentatori, uno assume la funzione di coordinatore per i rapporti con l'amministrazione comunale; se il coordinatore non è chiaramente indicato, si considera tale il primo firmatario.
4. Le istanze sono sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro 30 giorni e trasmetterle al sindaco.
5. Il sindaco può:
  - a) provvedere direttamente, avvalendosi del servizio competente, dando risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento, di cui al comma 4;
  - b) trasmettere l'istanza al consiglio comunale o alla giunta per le decisioni di competenza, che devono essere prese entro 30 giorni dal ricevimento di cui al comma 4 e quindi comunicate al presentatore o coordinatore dei presentatori.
6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato, previa comunicazione al presentatore o al coordinatore dei presentatori, qualora l'istruttoria richieda accertamenti o indagini particolari.
7. Il presentatore o i presentatori di un'istanza possono proporre una successiva istanza solo dopo 60 giorni.

### **ART. 7** *Petizione*

1. La petizione è intesa a sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale per la migliore tutela degli interessi collettivi o diffusi in materie determinate, o per questioni specifiche e particolari.
2. La petizione è esaminata dal consiglio comunale, una volta riconosciuta l'ammissibilità ai sensi dei successivi commi 3, 4, 5 e 7.
3. La petizione deve essere depositata presso la segreteria comunale a cura di un comitato promotore composto da almeno 3 degli aventi diritto di età non inferiore ad anni 18, di cui uno assume le funzioni di coordinatore per i rapporti con l'amministrazione comunale. Del deposito viene rilasciata ricevuta
4. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 200 aventi diritto, compresi i componenti del comitato promotore.
5. Per la presentazione e la sottoscrizione della petizione si ricorre all'*Allegato A/Petizione*. Per chi non ricorre all'*Allegato A*, la presentazione della petizione deve:
  - a) indicare espressamente le generalità (cognome nome, luogo e data di nascita), gli estremi di un documento di riconoscimento dei promotori e il recapito del coordinatore;
  - b) riportare in modo chiaro il testo della petizione;
  - c) riportare, accanto a ciascuna firma di sottoscrizione, le generalità (cognome nome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento
6. La petizione è trasmessa alla conferenza dei capigruppo che deve valutarne l'ammissibilità entro 20 giorni dal deposito presso la segreteria comunale.

7. L'ammissibilità è subordinata ai seguenti criteri:
  - a) la materia sulla quale si chiede di intervenire rientra nella competenza del comune;
  - b) non è in contrasto con le disposizioni di legge, lo statuto e i regolamenti comunali.
8. La decisione della conferenza dei capigruppo è comunicata al coordinatore del comitato promotore. Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, viene anche precisata la seduta del consiglio comunale che esaminerà la petizione. Tale seduta deve essere tenuta entro 60 giorni dal deposito della petizione.
9. In consiglio comunale, la petizione dichiarata ammissibile viene trattata secondo le modalità previste per la trattazione delle mozioni. La pronuncia del consiglio comunale viene comunicata al coordinatore del comitato promotore.
10. Una petizione di contenuto identico a quello discusso dal consiglio comunale può essere presentata solo dopo 3 anni dalla precedente.

## **ART. 8**

### ***Proposte di deliberazione***

1. Gli aventi diritto, così come individuati al comma 1 dell'articolo 2, possono esercitare l'iniziativa di presentare una proposta di deliberazione sulle materie di competenza del consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione deve essere depositata presso la segreteria comunale a cura di un comitato promotore composto da almeno 3 degli aventi diritto di età non inferiore ad anni 18, di cui uno assume le funzioni di coordinatore per i rapporti con l'amministrazione comunale. Del deposito viene rilasciata ricevuta.
3. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 300 aventi diritto, compresi i componenti del comitato promotore.
4. Per la presentazione e la sottoscrizione della proposta di deliberazione si ricorre all'*Allegato B/Proposta deliberazione*. Per chi non ricorre all'Allegato B, la presentazione della proposta di deliberazione deve:
  - a) indicare espressamente le generalità (cognome nome, luogo e data di nascita), gli estremi di un documento di riconoscimento dei promotori e il recapito del coordinatore;
  - b) riportare in modo chiaro il testo della proposta di deliberazione;
  - c) essere accompagnata da una relazione illustrativa;
  - d) riportare, accanto a ciascuna firma dei sottoscrittori, le generalità (cognome nome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento.
5. La proposta di deliberazione è trasmessa al servizio competente per l'istruttoria e al presidente del consiglio comunale, perché la inserisca nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale. Per prima seduta utile si intende quella convocata almeno 10 giorni dopo il deposito presso la segreteria comunale.
6. La proposta di deliberazione è trattata dal consiglio comunale secondo le modalità delle proposte di iniziativa della giunta o dei consiglieri.
7. Le decisioni del consiglio comunale vengono comunicate, a cura del sindaco, al coordinatore del comitato promotore.

# **P A R T E I V**

## **CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE**

### **ART. 9**

#### ***Iniziativa e ambito delle consultazioni popolari***

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare temi di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale, su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti del consiglio.
3. La consultazione non può aver luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti di legge per le consultazioni elettorali e quando sia stato indetto, in ambito comunale, un referendum.
4. La consultazione può riguardare l'intera popolazione degli aventi diritto, così come individuati all'articolo 2, o settori definiti della popolazione.
5. Resta salva la possibilità della giunta comunale e del sindaco di invitare la popolazione, o settori definiti della stessa, in assemblee pubbliche, per informazione e confronto su temi di competenza locale, senza attivare la procedura della consultazione popolare disposta dal presente articolo.

### **ART. 10**

#### ***Risultato e comunicazione delle consultazioni popolari***

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dal loro svolgimento.
2. Per gli atti o provvedimenti conseguenti alla consultazione popolare, adottati dal consiglio comunale o dalla giunta secondo le rispettive competenze, deve essere data ampia diffusione pubblica, mediante i mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più idonei.

### **ART. 11**

#### ***Forme di consultazione***

1. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme: assemblee, sondaggi. Per la consultazione attraverso le assemblee pubbliche resta salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia sottoposta alla consultazione e dei gruppi o categorie di persone a cui è rivolta.

### **ART. 12**

#### ***Assemblee***

3. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico, con accesso consentito a chiunque sia interessato, anche se l'assemblea è rivolta a settori determinati della popolazione.
4. E' ammesso il libero confronto tra amministrazione ed esperti nominati dai partecipanti.
5. Le modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio comunale nell'atto deliberativo dell'assemblea.

### **ART. 13**

## *Sondaggi*

1. I sondaggi consistono normalmente nell'invio di questionari ai destinatari. Possono anche essere attuate forme di sondaggio diverse dal questionario, specie se si utilizzano particolari strumenti tecnici.
2. Nell'atto deliberativo, di cui al precedente comma 1, devono essere precisati:
  - a) l'oggetto ed il fine della consultazione;
  - b) la forma di sondaggio e le modalità organizzative;
  - c) le categorie di popolazione che si intendono consultare;
  - d) l'ufficio comunale incaricato dell'organizzazione complessiva del sondaggio.
3. Quando la consultazione è promossa attraverso l'utilizzo di mezzi informatici o telematici, l'amministrazione comunale deve provvedere, se necessario, all'allestimento di appositi sportelli elettronici, gestiti da personale qualificato, per consentire la partecipazione alla consultazione di quanti non dispongono di questi mezzi o non hanno competenze per usarli.

# **P A R T E V**

## **REFERENDUM**

### **ART. 14**

#### *Referendum consultivo, propositivo, abrogativo*

1. Ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, i referendum possono essere consultivi, propositivi, abrogativi:
  - a) il referendum consultivo si propone di acquisire un parere su una specifica materia sulla quale l'amministrazione deve prendere una decisione;
  - b) il referendum propositivo intende promuovere una determinata decisione su una specifica materia amministrativa;
  - c) il referendum abrogativo ha per obiettivo la revoca di una specifica decisione amministrativa.
2. Le materie che possono essere sottoposte a referendum devono rientrare nella competenza amministrativa del comune. Non possono essere sottoposte a referendum le materie richiamate al comma 4 dell'articolo 47 dello statuto e cioè:
  - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
  - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
  - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - f) gli atti relativi al personale del comune;
  - g) gli atti che garantiscono i diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
  - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
  - i) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
  - j) il piano regolatore generale e i relativi strumenti attuativi.
3. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
4. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposti più di 6 quesiti. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a 6, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime 6 richieste dichiarate ammissibili dalla commissione per il referendum, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali sopravvenienti richieste.
5. Ai sensi dell'articolo 47, comma 8, dello statuto, il referendum è valido:
  - a) se vi partecipa il 50 % degli aventi diritto, nei referendum propositivi e abrogativi;
  - b) se vi partecipa un terzo degli aventi diritto, nel referendum consultivo.
6. E' vietata la riproposizione di referendum sul medesimo argomento per un periodo di 5 anni.
7. Ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, il diritto di voto segue la normativa dei referendum nazionali.

### **ART. 15**

#### *Promotori del referendum*

1. Il referendum consultivo può essere promosso dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il referendum propositivo può essere promosso:

- a) su richiesta, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di almeno 3 dei consigli di frazione;
  - b) da un apposito comitato di cittadini designato nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 17 del presente regolamento.
3. Il referendum abrogativo può essere promosso dal comitato di cui al precedente comma 2, lettera b),

## **ART. 16**

### *Caratteristiche del quesito referendario*

1. Il quesito referendario deve essere formulato in modo breve e chiaro, tale da non provocare, nei votanti, dubbi circa l'espressione del loro voto e deve far riferimento ad un solo oggetto.
2. La formulazione del quesito deve essere tale da non condizionare e/o indirizzare l'espressione del voto degli elettori.
3. Alla consultazione referendaria sono ammessi anche quesiti in cui gli elettori non siano soltanto chiamati a dare risposta affermativa o negativa, ma possano eventualmente scegliere tra due o più alternative poste dai proponenti.

## **ART. 17**

### *Comitato Promotore*

1. Qualora il referendum sia di iniziativa popolare, la proposta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno 10 persone iscritte nelle liste elettorali del comune, di cui 2 sono chiamate a svolgere le funzioni di coordinatore e legale rappresentante del comitato, la prima nella veste di effettivo, la seconda nella veste di supplente.
2. Qualora il referendum sia di iniziativa dei consigli di frazione, i rispettivi presidenti assumono la veste di comitato promotore, individuando al proprio interno il coordinatore.
3. La presentazione della proposta di referendum di iniziativa popolare o dei consigli di frazione è fatta in conformità all'*Allegato C/Referendum*.
4. Qualora il referendum sia di iniziativa del consiglio comunale, il testo del quesito da sottoporre a consultazione viene riportato nella deliberazione che indice il referendum.

## **ART. 18**

### *Commissione per i referendum*

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 47 dello statuto, è istituita la commissione per i referendum, così composta: presidente del consiglio comunale o suo delegato, capigruppo consiliari o loro delegati.
2. Le sedute della commissione sono pubbliche. Può essere chiamato ad assistervi un rappresentante del comitato promotore, che può anche intervenire su permesso del presidente.

## **ART. 19**

### *Presentazione della proposta di referendum e verifica della regolarità*

1. Il comitato promotore invia, in forma scritta, al sindaco la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, firmata da tutti i componenti del comitato, e una breve relazione nella quale viene illustrato il tema oggetto della richiesta di consultazione e le finalità della medesima. Le firme dei promotori, nel caso di referendum di iniziativa popolare, devono essere autenticate.

2. Entro 5 giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta, nel caso di referendum di iniziativa popolare.
3. Entro 10 giorni, il segretario comunale verifica la regolarità della richiesta con esclusivo riferimento agli aspetti formali.

## **ART. 20**

### *Giudizio di ammissibilità*

1. Il sindaco convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di referendum, la commissione per i referendum.
2. La commissione, entro 15 giorni dalla seduta convocata secondo quanto disposto al comma 1, si pronuncia, udito il comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente alla piena comprensibilità del quesito stesso, agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 4 dell'articolo 47 dello statuto, così come richiamati al comma 2 del precedente articolo 15, e ai seguenti criteri:
  - a) non deve essere in contrasto con la costituzione, con le disposizioni di legge, con lo statuto e con il regolamento del consiglio comunale;
  - b) se comporta maggiori spese o minori entrate, deve indicare le modalità delle relative coperture;
  - c) non deve comprendere più oggetti.
3. La commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie, acquisendo nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal comitato stesso. Nel caso in cui il referendum sia proposto dai consigli di frazione, si procederà come segue:
  - a) se le richieste di riformulazione, condivise, riguardano aspetti meramente formali (richiami a norme, uso delle parole, maggiore precisione terminologica o sintattica, ecc.), senza interessare aspetti di sostanza di quanto già deliberato dai consigli, il comitato promotore dei presidenti procederà agli adeguamenti senza dover interessare i consigli medesimi;
  - b) se le richieste di riformulazione, condivise, riguardano aspetti di sostanza, si dovrà procedere all'adozione di nuovi atti consiliari di frazione.
4. Nel caso in cui la commissione attivi la procedura di cui al comma 3, la scadenza fissata dal comma 2 viene prorogata di 30 giorni.
5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al sindaco, che provvede a notificare la decisione al coordinatore del comitato promotore, entro 5 giorni dalla sua adozione.
6. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il comitato promotore può, entro 30 giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere il pronunciamento del consiglio comunale, che a maggioranza semplice decide in via definitiva.
7. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene immediatamente comunicata al sindaco, che notifica il provvedimento al comitato promotore entro 5 giorni dalla sua adozione.
8. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato, o sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, il sindaco, sentita la commissione per i referendum, ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al comitato promotore.

## **ART. 21**

### *Raccolta e autenticazione delle firme*

1. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il comitato promotore, limitatamente al caso di iniziativa popolare, entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione della commissione per i referendum, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso il segretario generale del comune.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore a 500. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte del comitato promotore.
3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del comitato promotore, in conformità all'*Allegato D/Referendum*. L'amministrazione comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso sedi o uffici comunali appositamente indicati.
4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.
5. Le firme, accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore, sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.
6. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del comitato promotore, dai certificati di iscrizione, anche collettivi, dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. A tale scopo, l'ufficio elettorale del comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.

## **ART. 22**

### ***Accertamento dei requisiti***

1. Il sindaco, entro 10 giorni dall'avvenuto deposito delle firme presso il segretario generale, convoca la commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, avvalendosi dell'ufficio elettorale.
2. La commissione verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo, se necessario, chiarimenti al comitato promotore. Se la verifica è positiva, comunica al sindaco l'esito positivo dell'istruttoria affinché egli possa attivare la procedura di indizione del referendum. Se la verifica è negativa, dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari.
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi 2 anni.

## **ART. 23**

### ***Indizione del referendum***

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità sulla documentazione presentata dal comitato promotore per le proposte di iniziativa popolare e a seguito del giudizio di ammissibilità per le proposte di iniziativa dei consigli di frazione, il sindaco, entro 20 giorni, sottopone al consiglio comunale l'effettuazione del referendum.
2. Il consiglio comunale adotta apposita deliberazione, contenente i seguenti elementi:
  - a) quesito, o quesiti, da sottoporre a suffragio;
  - b) data in cui si effettuerà la consultazione;
  - c) responsabile del procedimento, il quale dovrà sovrintendere e coordinare tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con tutti i settori interessati;
  - d) fondi per l'organizzazione del referendum.
3. A seguito della deliberazione del consiglio comunale, il sindaco indice il referendum e comunica i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto, nonché le procedure relative alla campagna elettorale.
4. Il referendum si svolge in un'unica giornata, di sabato o domenica o giorno festivo infrasettimanale, compresa tra gennaio e giugno, oppure tra ottobre e dicembre, non in concomitanza con altre operazioni di voto.

5. Il periodo della campagna elettorale per il referendum non può coincidere con altre operazioni di voto. A seguito del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, i referendum comunali già programmati sono rinviati a nuova data.
6. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i referendum già indetti vengono postposti all'anno successivo.
7. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo sull'adozione, da parte dell'amministrazione comunale, di provvedimenti riconducibili all'oggetto del referendum, salvo che il consiglio comunale debba esprimersi per obbligo o termine di legge, oppure salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, decida per ragioni di particolare necessità o urgenza.

## **ART. 24**

### *Comitati di sostegno*

1. Una volta ammesso il referendum, possono essere costituiti "comitati di sostegno" alle opzioni alternative insite nel quesito referendario, sottoscritti da almeno 200 elettori, di cui uno assume le funzioni di coordinatore. La sottoscrizione segue la procedura prevista per la sottoscrizione del referendum.
2. Il comitato di sostegno trasmette alla commissione per i referendum, entro il 45° giorno antecedente quello stabilito per la votazione, le firme necessarie alla sua costituzione, specificando nel contempo l'opzione sostenuta; la commissione, entro 15 giorni dal ricevimento, provvede ad accertare il possesso dei requisiti previsti per i sottoscrittori, tramite l'ufficio elettorale.
3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del comitato stesso, in conformità all'*Allegato E/Referendum*.

## **ART. 25**

### *Oneri a carico del comune - Pubblicizzazione del referendum*

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del comune, compreso l'allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti e altri stampati informativi.
2. Sono a carico dei promotori e dei comitati di sostegno tutte le spese di informazione e propaganda sul quesito referendario.
3. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco informa la cittadinanza, disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso, da esporsi all'Albo pretorio e in luoghi pubblici, coi quali vengono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
  - b) il giorno e l'orario di votazione;
  - c) i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
  - d) le procedure relative alla propaganda elettorale;
  - e) il quorum di votanti per garantire la validità del referendum
4. A tutti gli elettori, raggruppati per nucleo familiare, viene trasmessa per posta ordinaria apposita comunicazione contenente il testo del quesito, o dei quesiti, la sede dei seggi elettorali, il giorno e l'orario della votazione.

## **ART. 26**

### *Attività e spazi di propaganda*

1. Il comitato promotore, i comitati di sostegno di cui al precedente articolo 24, i raggruppamenti politici presentatisi alle ultime elezioni per il consiglio comunale o per il parlamento nazionale godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla giunta

comunale tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.

2. Condizioni di parità vengono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'amministrazione comunale. Garante delle condizioni di parità è la commissione per i referendum.

3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24:00 del 2° giorno antecedente quello della votazione.

## **ART. 27**

### ***Certificati elettorali***

1. Si applicano le procedure previste per i referendum nazionali.

## **ART. 28**

### ***Numero e ubicazione dei seggi elettorali***

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum sono di competenza della giunta comunale. Spetta ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della commissione elettorale comunale.

2. La giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale.

## **ART. 29**

### ***Composizione dei seggi elettorali***

1. Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente, 3 scrutatori e un segretario scelto dal presidente.

2. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal sindaco almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del referendum, secondo le procedure previste per i referendum nazionali. E' facoltà della giunta costituire i seggi con personale dell'amministrazione comunale.

3. Sarà cura dell'ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione.

4. Sia nel caso del personale comunale, che dei cittadini idonei agli uffici di seggio, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al sindaco, onde consentire l'immediata sostituzione.

5. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.

6. L'assolvimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'amministrazione comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo. Per i membri del seggio non dipendenti comunali è prevista la corresponsione dell'indennità di cui alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

## **ART. 30**

### ***Schede per la votazione***

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.

2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.

## **ART. 31**

### ***Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici***

1. Il comitato promotore, i comitati di sostegno di cui al precedente articolo 24, i raggruppamenti politici di cui al precedente articolo 26, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta:
  - a) dal rappresentante del comitato promotore;
  - b) dal rappresentante del comitato di sostegno;
  - c) dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici.
3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, designati allo scopo dai singoli capigruppo.

## **ART. 32**

### ***Insediamiento dei seggi***

1. I seggi si insediano alle ore 6:00 del giorno fissato per la consultazione, salvo diversa decisione della giunta comunale.
2. A cura dell'ufficio elettorale saranno predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.

## **ART. 33**

### ***Operazioni di voto e spoglio delle schede***

1. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8:00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22:00.
2. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno 3 dei suoi membri.
3. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta, sulla base degli elenchi degli elettori a disposizione del seggio.
4. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda, o le schede, per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.
5. E' facoltà dei componenti il seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.
6. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.
7. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'ufficio elettorale.
8. Alla commissione per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.
9. La commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami medesimi.

## **ART. 34**

### *Verifica dei risultati*

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'ufficio elettorale procede:
  - a) alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
  - b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.
2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al sindaco, per gli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 47 dello statuto, così come indicati al successivo articolo 36, comma 3. Il sindaco notifica il risultato alla commissione per i referendum e al coordinatore del comitato promotore.

## **ART. 35**

### *Proclamazione del risultato*

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 34, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la popolazione possa esserne debitamente informata.
2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata, entro 10 giorni, motivata istanza di revisione alla commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi 10 giorni.
3. Qualora la consultazione sia valida, essendo stato raggiunto il quorum di votanti fissato dal comma 5 dell'articolo 14, il consiglio comunale, tenuto conto dell'esito del voto, si pronuncia sull'oggetto del quesito referendario entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, con proprie deliberazioni, decidendo se e come dare attuazione al risultato medesimo nel caso di referendum consultivo e propositivo, adottando il risultato nel caso di referendum abrogativo.
4. Nel caso in cui, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto, il quesito referendario non potrà essere riproposto prima di 5 anni.

## **ART. 36**

### *Norma di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

# **P A R T E   V I**

## **CONSIGLI DI FRAZIONE**

### **ART. 37**

#### ***Rappresentanza***

1. Il consiglio di frazione rappresenta gli interessi e le esigenze dell'ambito territoriale di competenza. In questa veste:
  - a) organizza la partecipazione democratica della popolazione e l'espressione delle sue esigenze;
  - b) rappresenta la popolazione nel rapporto con il consiglio comunale e l'amministrazione comunale.

### **ART. 38**

#### ***Ambiti territoriali***

1. Gli ambiti territoriali sono definiti sul criterio prioritario del sistema delle relazioni sociali che fanno capo al centro abitato principale di ciascun ambito, fatto salvo il criterio della continuità territoriale.
2. Ai fini della semplificazione della gestione organizzativa, si adotta il criterio di inserire ciascuna via all'interno di un solo ambito territoriale, salvo deroghe per le vie che collegano gli ambiti territoriali, come Via Montalbano e simili. La ripartizione delle vie per ambiti territoriali è riportata nell'*Allegato F/Consigli di Frazione*.
3. Ogni modifica delle delimitazioni degli ambiti territoriali è decisa dal consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere dei consigli di frazione interessati, purché formulato entro 60 giorni dalla richiesta.

### **ART. 39**

#### ***Composizione e durata***

1. Il consiglio di frazione è composto da 5 membri, designati dagli aventi diritto dell'ambito territoriale di competenza e nominati dal consiglio comunale. Gli aventi diritto alla designazione sono definiti dall'articolo 2, comma 1.
2. Il consiglio di frazione resta in carica per tutto il mandato del consiglio comunale che lo ha nominato.
3. Per garantire la continuità della rappresentanza, secondo quanto disposto dall'articolo 49 comma 6 dello statuto, la validità del consiglio di frazione viene prorogata fino alla nomina del nuovo consiglio di frazione, ma fino al massimo di 6 mesi dalla elezione del nuovo consiglio comunale.
4. Il consiglio di frazione resta validamente costituito anche se la sua composizione si riduce a soli 3 consiglieri, ulteriormente ridotti a 2 nell'anno solare in cui si conclude il mandato.

### **ART. 40**

#### ***Decadenza e sostituzione dei consiglieri di frazione***

1. Il consigliere di frazione decade, o può essere rimosso, per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita del diritto passivo di designazione, come indicato dal successivo articolo 41;
- c) una delle cause di decadenza previste per i consiglieri comunali dal comma 3 dell'articolo 15 del "Regolamento del consiglio comunale" e cioè:
  - per aver compiuto atti contrari alla costituzione,
  - per gravi e persistenti violazioni di legge,
  - per gravi motivi di ordine pubblico,
  - per provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria che commini una misura di prevenzione,
  - per ogni altra causa prevista dalla normativa vigente, nei confronti dei consiglieri comunali, comunque applicabile a non consiglieri.

2. La surrogazione dei consiglieri decaduti avviene per nomina del consiglio comunale dei consiglieri di frazione designati supplenti, secondo quanto richiamato all'articolo 44, comma 1.

3. Se non ci sono consiglieri supplenti designati per sostituire i consiglieri decaduti, ma la composizione del consiglio di frazione resta nei limiti fissati dall'articolo 39, comma 4, la procedura di surrogazione dei consiglieri decaduti non è obbligatoria. Spetta al consiglio di frazione decidere l'attivazione della procedura prevista dal successivo articolo 44, con la seguente precisazione: la lista delle designazioni deve avere un numero di consiglieri corrispondente al numero dei posti vacanti, a cui può essere aggiunto un consigliere supplente.

4. La surrogazione è obbligatoria nel caso in cui la composizione del consiglio di frazione si trovi sotto i limiti indicati dall'articolo 39, comma 4. La procedura di surrogazione è affidata ai consiglieri di frazione rimasti in carica, che applicano quanto disposto al precedente comma 3.

## **ART. 41**

### *Diritto attivo e passivo di designazione del consiglio di frazione*

1. Il diritto di designare i consiglieri di frazione è disciplinato dall'articolo 2, comma 1.
2. Sono titolari del diritto di essere designati consiglieri di frazione tutti coloro che sono richiamati nel precedente comma 1, purché abbiano compiuto 18 anni.

## **ART. 42**

### *Manifestazione della volontà di istituire, o rinnovare, il consiglio di frazione*

1. La volontà della popolazione di istituire il consiglio di frazione viene espressa con comunicazione al sindaco, firmata dagli aventi diritto, cioè dai titolari del diritto di designare i consiglieri di frazione, nel numero minimo del 6% della popolazione residente nel territorio di competenza, registrata al 31 dicembre precedente. Nel caso la popolazione superi le 2500 unità, il numero minimo di firme resta fissato a 150. Ciascuna firma deve essere accompagnata dalla registrazione delle seguenti generalità: cognome, nome, data di nascita, via di residenza (per i non residenti la via fa riferimento alla sede della attività di lavoro o di studio).

2. Uno dei firmatari assume il ruolo di referente della frazione ed in tale veste firma e cura la trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 al sindaco. Il referente cura anche i rapporti con il comune e la popolazione dell'ambito territoriale di competenza.

3. La volontà di rinnovare il consiglio di frazione può essere espressa:

- a) dal consiglio uscente, il cui presidente è responsabile delle procedure che il presente regolamento assegna al referente;
- b) dalla popolazione, con la procedura indicata ai commi 1 e 2.

## **ART. 43**

### *Avvio della procedura di designazione dei consiglieri di frazione*

1. Il referente dell'ambito territoriale, così come individuato al precedente articolo 42, commi 2 e 3, convoca l'assemblea della popolazione, per avviare la procedura di designazione dei consiglieri e ne assume la presidenza. Per la convocazione della popolazione il referente si avvale dell'assistenza del comune.
2. E' cura del referente riconvocare l'assemblea della popolazione fino a quando non si conclude la fase di designazione dei consiglieri di frazione, come prescritto dal successivo articolo 44.
3. Dei lavori dell'assemblea non è richiesta alcuna verbalizzazione. Per il consiglio comunale è atto ufficiale sufficiente la lista dei consiglieri designati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 44, comma 3.

## **ART. 44**

### ***Designazione dei consiglieri di frazione***

1. Ogni proposta di designazione dei consiglieri di frazione deve contenere una lista con non meno di 5 e non più di 7 nomi, di cui i primi 5 per diventare consiglieri effettivi e 2 supplenti. La designazione di 1 o 2 supplenti consente la eventuale surroga di 1 o 2 consiglieri decaduti, per una delle cause indicate all'articolo 40.
2. La designazione dei consiglieri può avvenire secondo i seguenti 2 percorsi:
  - a) l'assemblea della popolazione riesce a concordare, adottando modalità da essa stessa scelte, la lista dei consiglieri designati. Tale lista diventa la lista ufficiale da presentare al consiglio comunale se viene sottoscritta dagli aventi diritto nel numero minimo dell'8% della popolazione residente al 31 dicembre precedente. La sottoscrizione deve seguire i criteri stabiliti dall'articolo 42, comma 1.
  - b) L'assemblea della popolazione non riesce a concordare una lista unica, perché si fronteggiano 2 o più liste, o il numero dei candidati a consiglieri effettivi è superiore a 5 e non c'è possibilità di intesa. In questo caso l'assemblea decide quale procedura attivare per scegliere i consiglieri designati da presentare al consiglio comunale. Nel caso di ricorso ad elezioni pubbliche, l'organizzazione delle stesse è affidata alla frazione, sulla base di modalità operative decise dall'assemblea; il comune garantisce l'assistenza tecnica per quanto riguarda la disponibilità dei locali per le elezioni, l'elenco degli elettori, le schede per il voto e la cancelleria.
3. La lista ufficiale dei consiglieri designati da presentare al consiglio comunale è firmata dal referente e 2 rappresentanti della popolazione, designati dal referente, in sede di prima istituzione. In sede di rinnovo, è firmata:
  - a) dal presidente e dai consiglieri in carica, se la procedura è gestita dal consiglio uscente;
  - b) dal referente e 2 rappresentanti della popolazione, se la procedura segue quella della prima istituzione.

## **ART. 45**

### ***Elezione del presidente***

1. Nella prima seduta dopo la nomina del consiglio comunale, il consiglio di frazione elegge il proprio presidente, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il consiglio di frazione può eleggere un vicepresidente con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

## **ART. 46**

### ***Organizzazione dei lavori del consiglio di frazione***

1. La convocazione del consiglio di frazione deve contenere l'ordine del giorno.

2. Il consiglio di frazione è presieduto dal presidente e, in sua assenza dal vicepresidente, se eletto. In assenza del presidente e del vicepresidente, se eletto, è presieduto dal consigliere più anziano di età.
3. L'organizzazione dei lavori è lasciata all'autonoma determinazione del consiglio di frazione, salvo quanto disposto dal presente regolamento.
4. Le sedute del consiglio di frazione si svolgono in un locale messo a disposizione dal comune. In mancanza di una sede appositamente destinata ai lavori del consiglio, possono essere utilizzati locali pubblici o privati.
5. Le sedute del consiglio di frazione sono valide se sono presenti:
  - a) almeno 3 consiglieri, quando i consiglieri in carica sono 4 o 5;
  - b) almeno 2 consiglieri, quando i consiglieri in carica sono 2 o 3.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
7. La verbalizzazione integrale dei lavori non è obbligatoria. E' obbligatoria la registrazione delle decisioni assunte, specie se destinate ad essere trasmesse al consiglio comunale o alla giunta. La registrazione delle decisioni è firmata dal presidente e dal segretario, designato dal presidente anche al di fuori del consiglio.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo quanto disposto dal successivo comma 8.
9. Il presidente del consiglio di frazione può decidere la seduta segreta, quando si trattano argomenti che riguardano apprezzamenti dei comportamenti di persone. La seduta segreta deve essere indipendente dalla seduta pubblica, non può cioè costituire parte di una seduta pubblica. Alle sedute segrete possono partecipare il sindaco e gli assessori, con diritto di intervento.
10. Nelle sedute pubbliche, il presidente regola i lavori in modo da consentire l'intervento al sindaco, agli assessori e ai presenti che sono titolari del diritto di designare il consiglio di frazione. Il presidente può dare altresì la parola a persone appositamente invitate a partecipare ai lavori.
11. L'informazione circa la convocazione del consiglio di frazione segue i seguenti canali:
  - a) i consiglieri di frazione sono informati dal presidente, o da chi lo sostituisce, con modalità stabilite dal consiglio di frazione;
  - b) il sindaco riceve dal presidente, o da chi lo sostituisce, copia della convocazione per ogni seduta pubblica e segreta, eventualmente accompagnata dalla richiesta di partecipare ai lavori diretta al sindaco e/o ad uno o più assessori. E' cura del sindaco informare gli assessori;
  - c) i capigruppo consiliari ricevono, a cura del sindaco, copia della convocazione, oppure vengono informati attraverso comunicazione telefonica;
  - d) i consiglieri comunali, affinché possano esercitare il diritto a partecipare, vengono informati attraverso l'affissione della convocazione all'albo del comune, disposta dal sindaco;
  - e) la popolazione dell'ambito territoriale di competenza è informata della convocazione del consiglio di frazione attraverso avvisi lasciati nei luoghi pubblici di aggregazione o servizio (bar, negozi, ecc.)

## **ART. 47**

### ***Assemblea della popolazione***

1. L'assemblea della popolazione è convocata dal consiglio di frazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
2. L'organizzazione dei lavori dell'assemblea, per quanto non disposto dal presente articolo, rientra nell'autonomia del consiglio di frazione.
3. L'assemblea è convocata tramite avviso scritto (locandina, o simili) lasciato nei luoghi abituali di aggregazione e nei luoghi pubblici dell'ambito territoriale di competenza, e/o mediante informazione sonora.
4. Copia dell'avviso di convocazione è trasmessa al sindaco, che cura l'informazione agli assessori, ai capigruppo consiliari con trasmissione di copia della convocazione oppure con comunicazione telefonica e ai consiglieri comunali mediante l'affissione della convocazione all'albo del comune.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di frazione, o da chi legalmente lo sostituisce. E' compito del presidente assicurare il corretto svolgimento dei lavori, dando la parola a chi vuole intervenire ed evitando la sovrapposizione di voci e interventi. Il presidente può sospendere l'assemblea in qualsiasi momento, se verifica che sono venute meno le condizioni di regolare agibilità democratica dei lavori.

6. Hanno diritto di parola tutti coloro che possono partecipare alla designazione dei consiglieri di frazione, il sindaco e gli assessori comunali, sia nel caso in cui sono stati invitati sia nel caso in cui partecipano per scelta personale e coloro che sono stati espressamente invitati dal presidente, o da chi lo sostituisce.

7. Ogni atto dell'assemblea della popolazione costituisce decisione o orientamento per il consiglio di frazione, al quale resta la definizione ultima del parere o della proposta da trasmettere al consiglio comunale o alla giunta, nell'esercizio del potere consultivo e del potere propositivo definiti agli articoli 49 e 50. Il consiglio di frazione può formalizzare la definizione del parere o della proposta contestualmente ai lavori dell'assemblea, fatto salvo il principio del numero legale.

## **ART. 48**

### ***Poteri del consiglio di frazione***

1. Il consiglio di frazione ha potere consultivo e propositivo.
2. Per consentire l'esercizio del potere consultivo e propositivo, il presidente del consiglio di frazione, o chi legalmente lo sostituisce, si avvale della collaborazione degli uffici, compatibilmente con i loro programmi di lavoro, per accedere agli atti pubblici dell'amministrazione comunale.

## **ART. 49**

### ***Potere consultivo***

1. Il potere consultivo è esercitato sui seguenti atti del consiglio comunale:
  - a) bilancio di previsione, intendendo le linee programmatiche generali indicate dalla giunta comunale;
  - b) piani urbanistici e di assetto del territorio, per i soli interventi sul territorio di competenza;
  - c) organizzazione di servizi sociali destinati esclusivamente alla popolazione del territorio di competenza.
2. Il potere consultivo viene altresì esercitato su qualsiasi atto del consiglio comunale per il quale venga espressamente richiesto dalla giunta.
3. Sulle materie e atti esclusi dal potere consultivo, resta la possibilità di esercitare il potere propositivo, secondo quanto disposto all'articolo 49.
4. Il potere consultivo è esercitato a seguito di comunicazione del sindaco, contenente, oltre all'oggetto su cui deve essere espresso il parere, il termine ultimo entro cui lo stesso parere deve essere trasmesso. L'intervallo minimo tra comunicazione e consegna del parere deve essere normalmente di 15 giorni, per questioni urgenti di 7 giorni, compresi in entrambi i casi i giorni festivi.
5. Il parere espresso dal consiglio di frazione, nell'esercizio del potere consultivo disciplinato dal presente articolo, non può costituire vincolo per il consiglio comunale, stante l'autonomia che la legge riconosce allo stesso consiglio comunale.
6. Il potere consultivo del consiglio di frazione, se esercitato nei tempi dovuti, trova esplicito riferimento nelle delibere del consiglio comunale.

## **ART. 50**

### ***Potere propositivo***

1. Il potere propositivo, nei limiti precisati al comma 2, consiste:

- a) nell'espressione di un parere su qualsiasi atto, o materia, per il quale non è previsto il potere consultivo;
  - b) nell'espressione di una proposta su qualsiasi materia di competenza del consiglio comunale;
  - c) nella presentazione di una proposta di deliberazione, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto
2. Gli atti e le materie richiamati al precedente comma 1, lettere a) e b), devono comunque essere attinenti alla vita o al territorio della frazione.
  3. Il potere propositivo è espresso su autonoma iniziativa del consiglio di frazione.
  4. I pareri e le proposte, espressione del potere propositivo, sono trasmessi al sindaco.

## PETIZIONE

(Art. 7)

*I firmatari della petizione esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è .....*

Comitato promotore:

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Res.	Documento di riconoscimento	Firma
1							
2							
3							

Nota: La colonna "Res." indica la residenza a S. Giovanni in M. I residenti devono riportare SI; i non residenti devono riportare NO, ma devono trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 2, comma 1, lettera b), cioè avere fatto richiesta di usufruire dei diritti di partecipazione in quanto esercitano attività prevalente di lavoro e di studio nel comune di S. Giovanni in M.

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati*

Coordinatore del Comitato: .....

Residente in ....., Via/Piazza ....., n. ....

Tel.: ..... - ..... – E-mail: .....

La petizione è depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

Sottoscrittori della Petizione (almeno 200, compreso il Comitato promotore):

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Res.	Documento di riconoscimento	Firma
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Nota: La colonna "Res." indica la residenza a S. Giovanni in M. I residenti devono riportare SI; i non residenti devono riportare NO, ma devono trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 2, comma 1, lettera b), cioè avere fatto richiesta di usufruire dei diritti di partecipazione in quanto esercitano attività prevalente di lavoro e di studio nel comune di S. Giovanni in M.

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 8)

La proposta di deliberazione è accompagnata, in allegato, da una relazione illustrativa

*I firmatari della proposta di deliberazione esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è .....*

Comitato promotore:

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Res.	Documento di riconoscimento	Firma
1							
2							
3							

Nota: La colonna "Res." indica la residenza a S. Giovanni in M. I residenti devono riportare SI; i non residenti devono riportare NO, ma devono trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 2, comma 1, lettera b), cioè avere fatto richiesta di usufruire dei diritti di partecipazione in quanto esercitano attività prevalente di lavoro e di studio nel comune di S. Giovanni in M.

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati*

Coordinatore del Comitato: .....

Residente in ....., Via/Piazza ....., n. ....

Tel.: ..... - ..... – E-mail: .....

La proposta di deliberazione è depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

Sottoscrittori della Proposta di deliberazione (almeno 300, compreso il Comitato promotore):

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Res.	Documento di riconoscimento	Firma
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Nota: La colonna "Res." indica la residenza a S. Giovanni in M. I residenti devono riportare SI; i non residenti devono riportare NO, ma devono trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 2, comma 1, lettera b), cioè avere fatto richiesta di usufruire dei diritti di partecipazione in quanto esercitano attività prevalente di lavoro e di studio nel comune di S. Giovanni in M.

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati*

**PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE PROPOSITIVO/ABROGATIVO**  
(Art. 14)

**QUESITO REFERENDARIO**

La proposta di referendum è accompagnata, in allegato, da una relazione illustrativa

Coordinatore del Comitato promotore:

Effettivo: .....  
Residente in ....., Via/Piazza ....., n. ....  
Tel.: ..... - ..... – E-mail: .....

Supplente: .....  
Residente in ....., Via/Piazza ....., n. ....  
Tel.: ..... - ..... – E-mail: .....

La proposta di referendum è depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

*I firmatari della proposta di referendum esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è .....*

Comitato promotore:

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Documento di riconoscimento	Firma	N. iscrizione lista elettorale
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati*

**AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME  
DEI SOTTOSCRITTORI**

Attesto che gli elettori sopra indicati ai numeri da ... a ..., da me identificati, a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data .....

Timbro

.....  
Firma e qualifica del pubblico ufficiale che procede  
all'identificazione

**UFFICIO ELETTORALE  
CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZ. NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali

CERTIFICA

Che i n. .... Cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

....., data .....

Il responsabile del servizio

Timbro

.....

**PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE PROPOSITIVO/ABROGATIVO**

(Art. 14)

## QUESITO REFERENDARIO

--

*I firmatari della proposta di referendum esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è .....*

La proposta di referendum è stata depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

La raccolta delle firme dei sottoscrittori viene depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

Sottoscrittori (almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali, compreso il Comitato promotore):

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Documento di riconoscimento	Firma	N. iscrizione lista elettorale
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati***AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME  
DEI SOTTOSCRITTORI**

Attesto che gli elettori sopra indicati ai numeri da ... a ..., da me identificati, a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., data .....

Timbro

.....  
Firma e qualifica del pubblico ufficiale che procede  
all'identificazione**UFFICIO ELETTORALE  
CERIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZ. NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali

CERTIFICA

Che i n. .... Cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

....., data .....

Il responsabile del servizio

Timbro

.....

**COMITATO DI SOSTEGNO  
ALLA PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE PROPOSITIVO/ABROGATIVO  
(Art. 24)**

**QUESITO REFERENDARIO**

OPZIONE SOSTENUTA:    SI    -    NO

La proposta di referendum è stata depositata presso la segreteria comunale il giorno .....

Il Comitato di sostegno deposita le firme il giorno .....

Coordinatore del Comitato di sostegno: .....

Residenza: .....

Tel.: ..... - ..... E-mail .....

*I firmatari del Comitato di sostegno esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è .....*

Sottoscrittori del Comitato di sostegno (almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali):

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Documento di riconoscimento	Firma	N. iscrizione lista elettorale
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

*La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.L.gs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati***UFFICIO ELETTORALE  
CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZ. NELLE LISTE ELETTORALI**

Viste le liste elettorali generali

**CERTIFICA**

Che i n. .... Cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

....., data .....

Il responsabile del servizio

Timbro

.....

## ELENCO DELLE VIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE FRAZIONI

S. Giovanni in M.					
Via/Piazza	Codice Anagrafe	Via/Piazza	Codice Anagrafe	Via/Piazza	Codice Anagrafe
GALLERIA MARIGNANO	929	VIA DEI SALICI	1570-1628	VIA MODENA	580-1070
LARGO CAMPO FIERA	1-220	VIA DEL PETTIROSSO	1320-1740	VIA MONTALBANO (da Via Borgo Sant'Antonio a Via Rossi)	640-1080
LARGO DELLA LIBERTA'	8-810	VIA DELLA RESISTENZA	1500-1810	VIA MONTANARA	650-1090
LARGO FOSSO DEL PALLONE	20-600	VIA DELLE QUERCE	10-1470	VIA MONTELUPO	660-1100
LARGO MALATESTA	60-855	VIA DELLE BETULLE	94-1830	VIA MORO Aldo	710-1125
PIAZZA PASCOLI Giovanni	130-1290	VIA DELLE ORCHIDEE	1230-1870	VIA PACASSONI Davide	
PIAZZA SILVAGNI G.	250-1630	VIA DELLE ROBINIE	120-1536	VIA PARADISO	800-1280
PIAZZETTA CHIESA	270-330	VIA DELLE TAMERICI	230-1665	VIA PIANVENTENA (da Via Garibaldi a Via Tempio Antico e Ca' Garuffi)	860-1340
VIA BORGO SANT'ANTONIO	280-1578	VIA DON MINZONI	290-680-1060	VIA PIAVE	950-1350
VIA 22 GIUGNO	330-1820	VIA FABBRO Rainerio	500-720	VIA PISA	960-1395
VIA ADDA	8-340	VIA FERRARA	520-777	VIA PIVA	970-1410
VIA ADIGE	10-420	VIA FIRENZE	530-790	VIA PO	1000-1420
VIA AL MARE	470-910	VIA FORNCE VERNI	550-830	VIA PONTI VENTENA	1060-1450
VIA ALBINI Giuseppe	20-500	VIA FORNI	560-890	VIA RAVENNA	1100-1480
VIA AMENDOLA Giovanni	40-530	VIA FOSCOLO Ugo	570-910	VIA RENO	1320-1485
VIA ARNO	60-560	VIA FOSSA DEL MULINO	580-920	VIA RENZI Egidio	1490
VIA BARI	80-600	VIA GAIBARELLA I	640-1010	VIA ROMA	1500-1540
VIA BORGO SANT'ANTONIO	710-1580	VIA GAIBARELLA II	650-1050	VIA SANTA MARIA	80-1600
VIA BRESCIA	130-750	VIA GAIBARELLA III	660-1200	VIA SERPIERI Alessandro	94-1620
VIA CA' CONCA	190-755	VIA GALLINELLI Alessandro	680-1210	VIA SIENA	430-1628
VIA CA' GARUFFI	200-810	VIA GARIBALDI Giuseppe	710-1340-1350	VIA SPESSO	505-1650
VIA CANAVINO	230-840	VIA GIARDINI	750-1420	VIA STADIO	520-1656
VIA CAPINERA	240-855	VIA GOBETTI Piero	755-1470	VIA TAGLIAMENTO	550-1660
VIA CASE NUOVE	250-930	VIA GRAMSCI Antonio	760-1485	VIA TEVERE	613-1700
VIA CASINO ALBINI	220-270	VIA GROSSI Tommaso	770-1540	VIA TICINO	760-1710
VIA CASSANDRO	280-1010	VIA ISONZO	790-1550	VIA VENEZIA	770-1800
VIA CASTELVECCHIO	310-1060	VIA DON LONFERNINI Luigi	790-1550	VIA VENTENA	820-1810
VIA CONCA NUOVA	400-1080	VIA LONGLAVILLE	820-1600	VIA VITTORIO VENETO	870-1870
VIA CONCA VECCHIA	410-1090	VIA LUCIONA (da Via Tavollo a Via Al Mare)	830-1660	VIA VIVARE	1030-1880
VIA CORBUCCI Pietro	420-1125	VIA MACELLO	840-1710	VIA XX SETTEMBRE	1070-1830
VIA CRISPI Francesco	430-1190	VIA MALPASSO	870-1800	VIALE BRENTA	120-1230
VIA CRISPI Francesco	430-1190	VIA MALPASSO II		VIALE DEI PIOPPI	1380-1390
VIA DANTE ALIGHIERI	30-1280	VIA MAMMOLE	890-1880	VIALE DELLE MAGNOLIE	860-1410
VIA DE GASPERI Alcide	470-1290-1390	VIA MARECCHIA	30-920	VIALE DELLE ROSE	1480-1550
VIA DEGLI IPPOCASTANI	777-1395	VIA MARIGNANO	40-930	VIALE RIMEMBRANZE	1520-1536
VIA DEGLI OLEANDRI	1190-1450	VIA MASSARO (da Via Mulinello/Laghetto a Via Cupa)	190-950	VIALE DELLE VIOLE	1650-1860
VIA DEGLI OLIVI	1200-1500	VIA MATTEOTTI Giacomo	200-960	VICOLO DELLA CHIESA	340-1655
VIA DEGLI OLMI	1210-1560	VIA MAZZINI Giuseppe	240-970	VICOLO DELLA TORRE	1740-1860
VIA DEI CASTAGNI	290-1580	VIA MELOGRANO	995	VICOLO DELLA CHIESA	340-1655
VIA DEI FAGGI	505-1578	VIA MESOITA	310-1000	VICOLO DELLA TORRE	1740-1860
VIA DEI FRASSINI	613-1590	VIA METAURO	400-410-1010	VICOLO DELLA TORRE	1740-1860
VIA DEI GELSI	720-1620	VIA MILANO	470-1030		
VIA DEI PINI	1380-1630	VIA MINCIO	570-1050		

## ELENCO DELLE VIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE FRAZIONI

Montalbano		Pianventena		S. Maria in Pietrafitta	
Via/Piazza	Codice Anagrafe	Via/Piazza	Codice Anagrafe	Via/Piazza	Codice Anagrafe
Piazza DEI NAVIGATORI	1180	Piazza CHIESA PIANVENTENA	350	Via ANDRUCCIOLI Secondo	50
Piazza DI VITTORIO Giovanni	480	Via 5 QUATTRINI	370	Via CA' BORDONI	150
Piazza BRUNO Giordano	140	Via BARATTONA	70	Via CA' CERVESI	170
Piazzale TORCONCA	1721	Via BARLONE	90	Via CA' COZZI	180
Via BOTTEGO Vittorio	110	Via BOLOGNA	100	Via CASSANDRO	280-1010
Via CABOTO	160	Via BRESCIA	130	Via CASTALDI	300
Via CAVOLI Don Antonio	320	Via CA' MARINO	210	Via COLOMBARINA	380
Via COLOMBO Cristoforo	390	Via CASSETTE	260	Via GAMBADORO	700
Via CROCETTA	440	Via DELLA COSTA DEL MOSCOLO	422	Via GIAMPAOLI	740
Via CUPA	450	Via FORNACE VECCHIA	540	Via LUCIONA (da Via Tavollo a Via Gambadoro)	830-1660
Via DA VERAZZANO Giovanni	455	Via FOSSATINO	590	Via MAZZOLA	980
Via DA VINCI Leonardo	460	Via GENOVA	730	Via MELARETO	990
Via DEL PICCHIO	1360	Via LAGHETTO	800-1570	Via MOSCA MONTELORO	1130
		Via LAGHETTO II			
Via DI VITTORIO Giovanni	481	Via MASSARO (da Via Vallette a Via Mulinello/Laghetto)			
Via EDISON	490	Via MARZABOTTO	940	Via PATARINO	1310
Via FERMI Enrico	510	Via MONTELUPO DI SOTTO	1110	Via PIETRAFITTA	1370
Via FRASINETO	610	Via MORCIANO	1120	Via RIO CATTOLICACCIO	1533
Via FRASINETO II	620	Via MORO Aldo	1125	Via SANTA MARIA	1600
Via GALILEI Galileo	670	Via MOSCOLO	1140	Via SOTTO TORRE	1644
Via GALVANI Luigi	690	Via MOSCOLO DI SOTTO	1150	Via TAVOLLO	1670
Via MAGELLANO Ferdinando	850	Via MULINELLO	1160	Via TAVULLIA	1680
Via MAMELI Goffredo	880	Via NAPOLI	1170	Via TORRE	1730
Via MARCONI Guglielmo	900	Via PALERMO	1260		
Via MEUCCI Antonio	1020	Via PIANVENTENA (da Via Tempio Antico e Ca' Garuffi a Via Morciano)	870-1800		
Via MONS. VICI Francesco	1850	Via PONTACCIO	1440		
Via MONTALBANO (da Via Rossi a Via Torconca)	1080	Via RIMINI	1530		
Via OLMEDA Respicio	1208	Via SANTA LUCIA	1590-1656		
Via ORDONCIONE	1240	Via SORCINA	1640		
Via PACINOTTI Antonio	1250	Via SORCINA DI SOTTO	1641		
Via PANORAMICA	1270	Via TEMPIO ANTICO	1690		
Via PASINI Luigi	1300	Via VALLETTE	1780		
Via PISACANE Carlo	1400				
Via POLO Marco	1430				
Via POZZETTO	1460				
Via POZZO ORDONCIONE	1463				
Via RICCI Enrico	1510				
Via ROSSI	1520-1560				
Via TORCONCA	1720				
Via TRIBBIO	1770				
Via TRIBBIO DI SOTTO	1760-2000				
Via VESPUCCI Amerigo	1840				
Via VOLTA Alessandro	1890				